

**ADSU – Azienda per il Diritto agli Studi Universitari
Ex Caserma Campomizzi Snc
Località S. Antonio – 67100 L'AQUILA**

**PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL
CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL
COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO**

(Redatto ai sensi del “*Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro*” del 14 marzo 2020 aggiornato il 24 Aprile 2020, aggiornato al 6 aprile 2021)

Denominazione sociale: ADSU AQ
Sede: Edificio Polifunzionale “CANADA”, sito in Lenze di
Coppito (AQ)

DL: Dott. Luca Valente

RSPP: Dott.ssa Francesca Monteverdi


RLS: Sig. Elio De Leonardis

Medico Competente: Dr. Luca Caniglia


Il MEDICO COMPETENTE
DR. LUCA CANIGLIA
MEDICO CHIRURGO
Spec. Igiene e Med. Prev.
Medicina del Lavoro
Medicina Legale
343 4283082

Sommario

Il Virus SARS-CoV-2 e il COVID-19	3
Il COVID-19 e la valutazione del rischio biologico	5
Misure generali di prevenzione atte a contenere il contagio	7
Misure di informazione.....	11
Gestione Spazi Comuni.....	11
Modalità di accesso dei fornitori esterni/ditte esterne	11
Pulizia e Sanificazione	12
Misure di prevenzione	12
Gestione di una persona sintomatica presso la struttura del Canada	13
ALLEGATO 1 MISURE DI PREVENZIONE DA DIFFONDERE	14
ALLEGATO 2 – MATERIALE INFORMATIVO DA AFFIGGERE.....	16
ALLEGATO 3: MODALITA' DI USO DELLA MASCHERINA	21

Il Virus SARS-CoV-2 e il COVID-19

I Coronavirus sono una vasta famiglia di virus noti per causare malattie che vanno dal comune raffreddore a malattie più gravi come la Sindrome respiratoria mediorientale (MERS) e la Sindrome respiratoria acuta grave (SARS).

Nel mese di dicembre del 2019, un nuovo Coronavirus (nCoV), ossia un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai identificato nell'uomo, denominato SARS-CoV-2, è stato segnalato a Wuhan, in Cina.

Il virus che causa l'attuale epidemia di coronavirus è stato chiamato "Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2" (SARS-CoV-2).

La malattia provocata dal nuovo Coronavirus ha un nome: "COVID-19" (dove "CO" sta per corona, "VI" per virus, "D" per disease e "19" indica l'anno in cui si è manifestata).

I sintomi più comuni includono febbre, tosse, difficoltà respiratorie. Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino la morte.

Come altre malattie respiratorie, l'infezione da nuovo coronavirus può causare sintomi lievi come raffreddore, mal di gola, tosse e febbre, oppure sintomi più severi quali polmonite e difficoltà respiratorie. Raramente può essere fatale.

Generalmente i sintomi sono lievi e a inizio lento. Alcune persone si infettano ma non sviluppano sintomi né malessere.

La maggior parte delle persone (circa l'80%) guarisce dalla malattia senza bisogno di cure speciali. Circa 1 persona su 6 con COVID-19 si ammala gravemente e sviluppa difficoltà respiratorie.

Le persone più suscettibili alle forme gravi sono gli anziani e quelle con malattie preesistenti, quali diabete e malattie cardiache. Al momento il tasso di mortalità è di circa il 2%. (Fonte OMS)

Il nuovo Coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto stretto con una persona positiva al COVID-19.

Si ricorda che per contatto stretto si intende:

- una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri, in assenza di DPI idonei;
- un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei;
- una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all'assistenza e i membri dell'equipaggio addetti alla sezione dell'aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all'interno dell'aereo, determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell'aereo o in tutto l'aereo).

Il collegamento epidemiologico con un "caso/paziente" può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima, o dopo la manifestazione della malattia Covid-19 nel soggetto in esame.

La via primaria sono le goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite:

- la saliva, tossendo e starnutendo;
- contatti diretti personali;
- le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi;
- in casi rari, il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale.

Normalmente le malattie respiratorie non si tramettono con gli alimenti, che comunque devono essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti.

Studi sono in corso per comprendere meglio le modalità di trasmissione del virus.

Il COVID-19 e la valutazione del rischio biologico

Il Titolo X del D. Lgs. 81/2008 si occupa del rischio biologico, inteso come rischio di esposizione ad agenti biologici.

Per agente biologico si intende qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni.

È possibile individuare due diverse tipologie di rischio biologico in ambito occupazionale:

- rischio biologico generico o sociale: presente in tutte le collettività;
- rischio biologico specifico: proprio della mansione svolta, a sua volta distinguibile in:
 - Rischio biologico deliberato: si manifesta quando una determinata attività prevede l'uso deliberato, intenzionale, di agenti biologici, per esempio si usa un microrganismo nella produzione di generi alimentari; in tal caso l'agente biologico è ben noto e viene intenzionalmente introdotto nel ciclo lavorativo per esservi trattato, manipolato, trasformato o per sfruttarne le proprietà biologiche.
 - Rischio biologico potenziale: deriva da una esposizione non intenzionale, potenziale ad agentibiologici.

L'allegato XLIV del D. Lgs. 81/08 contiene un elenco esemplificativo di attività lavorative in cui può essere presente il rischio biologico potenziale:

- Attività in industrie alimentari;
- Attività nell'agricoltura;
- Attività nelle quali vi è contatto con gli animali e/o con prodotti di origine animale;
- Attività nei servizi sanitari, comprese le unità di isolamento e post mortem;
- Attività nei laboratori clinici, veterinari e diagnostici;
- Attività in impianti di smaltimento rifiuti e di raccolta di rifiuti speciali potenzialmente infetti;
- Attività negli impianti per la depurazione delle acque di scarico.

L'obbligo di effettuare la valutazione del rischio e di attivare la sorveglianza sanitaria sussiste solo in relazione al rischio biologico specifico, sia esso deliberato o potenziale, in quanto solo nei confronti dei rischi professionali (come ricordano anche la definizione di "prevenzione" e di "servizio di prevenzione e protezione") la normativa impone al datore di lavoro la valutazione dei rischi.

Il rischio biologico generico o sociale va fronteggiato ricorrendo alle comuni norme di igiene: è il caso della maggior parte dei microrganismi dispersi nell'aria, emessi con starnuti, tosse, aria espirata da soggetti infetti, tra cui quelli responsabili di raffreddore, influenza, polmonite, tubercolosi, ecc..

Tali principi, da sempre validi per tutti i rischi biologici sociali o generici, non possono non trovare applicazione nei confronti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Infatti, fatta eccezione per alcune specifiche attività lavorative (per esempio tutti coloro i quali lavorino nel settore della sanità o, comunque, in altri settori adibiti al controllo e contenimento della diffusione del virus), il rischio di contagio da SARS-CoV-2 non rappresenta un rischio professionale.

Con esclusione degli Istituti del Ministero oggetto di specifica valutazione in relazione al rischio biologico, negli altri non vi è né uso deliberato, né potenziale esposizione ad agenti biologici così come previsto all'interno del titolo X del D. Lgs. 81/2008. La presenza di rischio biologico in questa attività è del tutto sovrapponibile al rischio "sociale" di tutte le persone che frequentano luoghi aperti al pubblico.

Un addetto alla vigilanza e custodia non è maggiormente esposto al contagio del virus più di quanto lo sia andando alla posta. Un impiegato del Ministero non ha un rischio incrementato di ammalarsi andando in ufficio più di quanto lo abbia andando a fare la spesa.

Tali considerazioni sono confermate dal Ministero della Salute nella circolare 3 febbraio 2020 n. 3190 contenente indicazioni per gli operatori dei servizi ed esercizi a contatto con il pubblico, per la prevenzione in relazione al rischio "coronavirus".

Nello specifico, il Ministero della Salute, dopo aver ricordato il D. lgs. n. 81/2008 attribuisce al datore di lavoro la responsabilità di tutelare i lavoratori dal rischio biologico, precisa che:

- casi e contatti a rischio sono finora solo coloro che hanno avuto contatti ravvicinati e protratti con gli ammalati;
- per la generalità dei lavoratori, ad esclusione degli operatori sanitari, è sufficiente adottare le comuni misure preventive della diffusione delle malattie trasmesse per via respiratoria.

Misure generali di prevenzione atte a contenere il contagio

Al fine di contenere il contagio da SARS-CoV-2, è necessario applicare, anche all'interno dell'Istituto, le indicazioni contenute negli atti emanati allo scopo:

- Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili
- Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante
- «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6»
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6»
- Ordinanza del Ministro della salute 25 gennaio 2020, recante «Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)»
- Ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 2020, recante «Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)»
- Ordinanza del Ministro della salute 21 febbraio 2020, recante «Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19»
- Ordinanze adottate dal Ministro della salute d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia e con il Presidente della Regione del Veneto, rispettivamente in data 21 febbraio 2020 e in data 22 febbraio 2020
- Ordinanze adottate dal Ministro della salute d'intesa con i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto, in data 23 febbraio 2020
- Ordinanza adottata dal Ministro della salute d'intesa con il Presidente della Regione Liguria, in data 24 febbraio 2020

- Direttiva emanata dal Ministro per la pubblica amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2020 che fornisce «Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020»
- Circolari del Ministero della Salute n. 6327 del 27 febbraio 2020, recante "Documento relativo ai criteri per sottoporre soggetti clinicamente asintomatici alla ricerca d'infezione da SARS-CoV-2 attraverso tampone rinofaringeo e test diagnostico", e n. 6360 del 27 febbraio 2020, recante "COVID-19. Aggiornamento"
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6»
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»
- Circolare del Ministero della Salute prot. n. 7922 del 9 marzo 2020
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»
- Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale

- Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19
- MISE - Decreto 25 marzo 2020, Modifica dell'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020
- Circolare del Ministero della Salute prot. n. 11056 del 31 marzo 2020, recante "Proroga al 31 luglio 2020 dei termini relativi agli adempimenti previsti dell'art. 40(1) del d.lgs. 81/2008"
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2020, Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale
- Circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione, n. 2 del 1 aprile 2020, con oggetto "Misure recate dal decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid 19"
- Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro 24 aprile 2020
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.
- Decreto Legge 16 maggio 2020, Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19
- DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 giugno 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
- DPCM del 13 ottobre 2020, sulle misure di contrasto e contenimento dell'emergenza Covid-19.
- DPCM del 18 ottobre 2020, sulle misure per il contrasto e il contenimento dell'emergenza Covid-19.

- DPCM del 24 ottobre 2020, contenente le nuove misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19.
- DPCM del 3 novembre 2020, contenente le nuove misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19.
- DPCM del 2 marzo 2021, contenente le ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19.
- DECRETO LEGGE del 22 aprile 2021 n. 52, Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.
- DECRETO LEGGE del 23 luglio 2021 n. 105, Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.
- DECRETO LEGGE del 6 agosto 2021 n. 111, Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti.
- DPCM del 10 settembre 2021, contenente le ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19.
- DECRETO LEGGE del 21 settembre 2021 n. 127, Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.
- LEGGE 24 settembre 2021, n. 133 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti.

Misure di informazione

Tema fondamentale per garantire la circolazione della conoscenza, in questo caso delle misure collettive di tutela, è da garantirsi per tutti i soggetti che accedono alla struttura.

L'informazione è incentrata sul richiamo all'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di sintomatologie tipiche del COVID-19, e avvertire le autorità; l'autocontrollo, nel garantire alla collettività, comportamenti responsabili di auto quarantena nel caso di insorgenza di sintomi influenzali, o per elementi di familiarità interessati da tale emergenza; rispettare le misure igieniche e la distanza di rispetto.

A tal fine, è necessario:

- Richiamare l'attenzione sulle seguenti misure di prevenzione, in allegato 1
- Avviare un'attività di informazione e sensibilizzazione sulle corrette prassi igieniche, utilizzando il materiale in allegato 2

Gestione Spazi Comuni

È necessario limitare gli spostamenti all'interno della struttura al minimo indispensabile.

Rilevato che la pulizia degli spazi comuni è uno degli interventi dimostratosi senza alcun dubbio a maggior efficacia per il contrasto al contagio da COVID-19, al di là del rispetto della distanza minima di sicurezza e delle regole di igiene delle mani e del non toccarsi bocca, occhi, naso, l'azienda garantisce la pulizia giornaliera degli spazi comuni, con appositi detergenti per la sanificazione dei locali, dei servizi igienici, oltre che una ventilazione continua dei medesimi locali.

Modalità di accesso dei fornitori esterni/ditte esterne

Per quanto possibile, occorre ridurre il numero di accessi da parte di eventuali fornitori esterni, e ove non possibile, regolamentarne l'accesso, con specifica informazione, con disposizioni di regolamentazione dell'accesso, con il rispetto minimo delle distanze di sicurezza per le operazioni e le attività svolte.

Per il necessario svolgimento delle attività di carico e scarico di qualsiasi tipo di fornitura, il trasportatore dovrà indossare i necessari D.P.I. (guanti e mascherina), soffermarsi all'area di ingresso ed attenersi alla rigorosa distanza di un metro dal personale dipendente dell'azienda, il quale a sua volta utilizzerà i guanti e la mascherina per prelevare il materiale fornito.

Le ditte esterne che devono accedere nella struttura (impresa di pulizie, manutenzioni varie) dovranno sottostare a tutte le disposizioni dell'azienda, rispettando le misure per la prevenzione dal contagio del Covid - 19.

Prima di accedere nella sede la ditta esterna deve compilare ed inviare/consegnare una autocertificazione (allegato alla presente informativa).

Nell'area di ingresso alla struttura del CANADA, dove è presente l'addetto alla vigilanza, il fornitore sarà sottoposto alla misurazione della temperatura corporea ed alla verifica della Certificazione Verde Covid 19 (Green Pass), in base al D.L. del 21 settembre 2021 n. 127.

Pulizia e Sanificazione

L'azienda provvede ad assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli ambienti di lavoro e delle aree comuni, la sanificazione giornaliera di tavoli, sedie e degli arredi presenti con adeguati disinfettanti, tramite ditta esterna.

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno della sede, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute.

Misure di prevenzione

- Garantire la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica di tavoli, sedie e degli arredi presenti con adeguati detergenti.
- Rendere disponibili nei propri locali strumenti di facile utilizzo per l'igiene e la pulizia della cute, quali ad esempio dispensatori di disinfettante o antisettico per le mani e/o saponi disinfettanti.
- Mettere a disposizione degli utenti, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani nelle aree di accesso.
- Rifornire costantemente i servizi igienici di sapone e/o soluzioni alcoliche e salviette usa e getta per asciugare le mani.

- Curare gli approvvigionamenti e la distribuzione dei necessari prodotti igienici necessari.

Gestione di una persona sintomatica presso la struttura del Canada

Occorre disporre di un protocollo di emergenza, che consenta di trattare l'insorgenza o l'intercettazione di un caso di positività al COVID-19, all'intero della struttura del Canada.

Il caso dovrà prevedere l'immediata disposizione delle misure di sicurezza già previste nei precedenti punti, la attivazione di una comunicazione di emergenza al responsabile della segreteria e alle Autorità sanitarie. L'organizzazione dovrà collaborare con le autorità sanitarie, per identificare il personale che dovrà/potrà essere interessato da provvedimenti di quarantena obbligatoria.

A tal fine, è necessario che:

- Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al personale della vigilanza e si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria. L'azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID- 19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.
- L'azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, l'azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente la sede, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria.

ALLEGATO 1

MISURE DI PREVENZIONE DA DIFFONDERE

- Al punto di ingresso della struttura "Canada", l'utente sarà sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore alla soglia di attenzione pari a 37,5°, non sarà consentito l'accesso. L'utente non dovrà recarsi al pronto soccorso ma avvisare tempestivamente il proprio medico di medicina di base e l'autorità sanitaria, al Numero Unico dell'Emergenza (112) oppure il numero del Ministero della Salute (1500). La stessa procedura deve essere eseguita anche in presenza di sintomi quali stanchezza e tosse secca. L'utente dovrà possedere ed esibire la Certificazione Verde Covid 19 Rafforzata (Super Green Pass), in base al D.L. del 30 dicembre 2021 n. 229. In caso di assenza di tale certificazione o di green pass non valido, sarà impedito l'accesso nella struttura.
- Durante la permanenza nella struttura, l'utente dovrà informare tempestivamente e responsabilmente l'addetto alla vigilanza, posto all'ingresso, della presenza di qualsiasi sintomo influenzale, ponendosi ad una distanza di sicurezza dagli altri presenti. In tale situazione l'azienda dovrà contattare l'Autorità Sanitaria ai numeri di emergenza predisposti.
- Se si dovesse verificare una situazione come sopra descritta, l'azienda collaborerà con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente nella sede che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19; ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena.
- Mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro dalle altre persone presenti, come stabilito dall'azienda.
- Per l'igiene respiratoria è necessario starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie, oppure tossire nella parte interna del gomito.
- È necessario effettuare un'accurata pulizia delle mani utilizzando gli appositi dispenser di soluzione disinfettante a base alcolica che l'azienda ha messo a disposizione e lavando accuratamente e periodicamente le stesse con acqua e sapone nel bagno degli uffici, durante la giornata lavorativa.

- Utilizzare il dispenser prima di accedere al bagno e dopo essere usciti da tale locale.
- Non bisogna toccarsi gli occhi, il naso e la bocca con le mani ed è necessario evitare i contatti diretti quali strette di mani e abbracci.
- Indossare la mascherina quando in presenza di altre persone e nelle aree comuni (ingressi, corridoi, locale mensa, area distributori automatici, cortile esterno).
- Favorire il continuo ricambio d'aria della stanza lasciando il più possibile le finestre aperte.
- Per i dispositivi di protezione individuale, saranno predisposti appositi contenitori per i rifiuti identificati solo per la eliminazione di tali dispositivi.
- Limitare al minimo gli spostamenti all'interno della sede e solo per necessità.
- Adottare, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell'impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un'adeguata pulizia/areazione dei locali
- Gli utenti e il personale delle ditte presenti dovranno seguire tutte le indicazioni e disposizioni indicate sulla cartellonistica esposta all'interno della struttura, riferita all'emergenza Covid 19.

ALLEGATO 2 – MATERIALE INFORMATIVO DA AFFIGGERE



[SALUTE.GOV.IT/NUOVOCORONAVIRUS](https://salute.gov.it/nuovocoronavirus)









**È OBBLIGATORIO
INDOSSARE
LA MASCHERA**







**SIETE PREGATI
DI USARE IL
GEL
DISINFETTANTE**

GRADIE

Come lavarsi le mani?

Lavare le mani quando sono sporche, oppure utilizzare le salviettine monouso

Durata della procedura: 40-60 secondi

 <p>0</p> <p>Bagnare le mani con acqua</p>	 <p>1</p> <p>Applicare sapone a sufficienza sino a ricoprire tutta la superficie delle mani</p>	 <p>2</p> <p>Strofinare le mani da un palmo all'altro</p>
 <p>3</p> <p>Palmo destro sul dorso sinistro incrociando le dita e viceversa</p>	 <p>4</p> <p>Palmo a palmo con le dita intrecciate</p>	 <p>5</p> <p>Di nuovo le dita, opponendo i palmi con dita racchiuse, una mano con l'altra</p>
 <p>6</p> <p>Strofinare attraverso rotazione del pollice sinistro sul palmo destro e viceversa</p>	 <p>7</p> <p>Strofinare attraverso rotazione, all'indietro e in avanti con le dita della mano destra sul palmo sinistro e viceversa</p>	 <p>8</p> <p>Risciacquare le mani con acqua</p>
 <p>9</p> <p>Asciugare le mani con una salviettina monouso</p>	 <p>10</p> <p>Usare la salviettina per chiudere il rubinetto</p>	 <p>11</p> <p>Le mani sono ora pulite</p>

Fonte: World Health Organization

ALLEGATO 3: MODALITA' DI USO DELLA MASCHERINA

Qualora ricorra la necessità di uso delle mascherine nel proprio luogo di lavoro, le modalità di utilizzo della stessa sono le seguenti:

- prima di indossare la mascherina, lavati le mani con acqua e sapone o con una soluzione alcolica
- copri bocca e naso con la mascherina assicurandoti che sia integra e che aderisca bene al volto
- evita di toccare la mascherina mentre la indossi, se la tocchi, lavati le mani con acqua e sapone o con una soluzione alcolica
- quando diventa umida, sostituiscila con una nuova e non riutilizzarla; in quanto maschere mono-uso
- toglì la mascherina prendendola dall'elastico e non toccare la parte anteriore della mascherina; gettala immediatamente in un sacchetto chiuso e lavati le mani.

Come si indossano le mascherine



Come si tolgono le mascherine

